

# COMUNE DI PACIANO

## STATUTO

Delibera n. 46 del 28/12/2004.

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1 - Autonomia statutaria**

1. Il Comune di Paciano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Paciano nei rapporti con lo Stato, con la Regione dell'Umbria, con la Provincia di Perugia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione, modificato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, ai principi della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai principi perseguiti dalle Nazioni Unite e dalla Unione Europea si ispira l'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo.

#### **Art. 2 - L'autonomia e l'adeguamento dello statuto**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.
3. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall'esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.
4. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.
5. L'esercizio delle distinte competenze degli organi di governo e dei funzionari responsabili della gestione del Comune è regolato dallo statuto in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3 - I regolamenti comunali**

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e di funzionamento.

4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

5. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

### **Art. 4 - Regolamenti comunali - Sanzioni pecuniarie amministrative**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di specifiche disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.

2. L'organo competente ad adottare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della Legge 24 novembre 1981 n.689.

3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

4. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

### **Art. 5 - Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla attività amministrativa.

3. Il Comune ispira sempre la propria azione ai principi della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai principi perseguiti dalle Nazioni Unite e dalla Unione Europea.

4. Il Comune, in sintonia con quanto previsto dalle politiche economiche nazionali e regionali, opera affinché l'imprenditoria industriale, agricola, del turismo, dell'artigianato,

del commercio e tutte le attività economiche del territorio possano svilupparsi e prosperare, anche mediante la promozione e la realizzazione di servizi ed infrastrutture.

5. In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni di paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli.

#### **Art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione con lo Stato, la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri enti pubblici operanti nel territorio. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione dell'Umbria e della Provincia di Perugia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune può aderire a consorzi tra enti, a società miste per la gestione di particolari servizi.

4. Nel quadro dei processi di decentramento e di sviluppo dell'autonomia degli enti locali, al fine di migliorare i servizi resi ai propri cittadini, il Comune di Paciano impronta le politiche di programmazione, di gestione e di esercizio delle funzioni, ad una dimensione intercomunale, con i comuni limitrofi, in particolare quelli del Trasimeno, che può anche comportare il superamento dei limiti comunali nell'organizzazione istituzionale.

#### **Art. 7 - Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico**

1. Il Comune considera valori fondamentali l'ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.

2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio, assicura, con idonea disciplina, la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell'ambito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare l'edificabilità nelle zone collinari, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d'insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

4. Promuove il sistema turistico locale attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.

#### **Art. 8 - Attuazione del principio di sussidiarietà**

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione, dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale, mediante presentazione, entro il mese di settembre per l'anno successivo, di relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione dell'attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se l'intervento è esteso all'intero comune, oppure ad una località o ad una frazione, i mezzi e le strutture di cui dispongono, gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune, le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia delle prestazioni effettuate ai cittadini, le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l'esercizio dell'attività o servizio.

3. Il Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, verifica l'attuabilità delle richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei dirigenti dei settori interessati, ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo all'ammissibilità dei progetti presentati, demandando alla Giunta, al Sindaco e ai responsabili degli uffici le successive fasi esecutive dei progetti, nell'ambito delle rispettive competenze.

#### **Art. 9 - Territorio e sede comunale**

1. Il territorio del Comune si estende per K-M 16,83 e confina con i Comuni di Panicale - Piegaro - Città della Pieve - Castiglion del Lago. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Paciano capoluogo del Comune. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

4. La sede del Comune è posta nel Palazzo Civico, ubicato nel centro abitato di Paciano capoluogo del Comune e può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale.

#### **Art. 10 - Stemma e gonfalone storico**

1. Il Comune di Paciano ha un proprio stemma azzurro, al trimastio d'argento, murato in nero, merlato alla guelfa, aperto e finestrato, con due tralci di verde partenti dalla parte superiore delle due torri e divergenti, accostato in punta dello scudo dalle lettere maiuscole C.T.P. ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta "Comune di Paciano", costituisce il bollo ufficiale dell'ente

2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il Gonfalone Storico Comunale, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, scelto tra i Consiglieri o Assessori, scortato dai Vigili Urbani, previa decisione in merito adottata dal Sindaco.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può tuttavia essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale. E' comunque vietato l'uso su liste di candidati per consultazioni elettorali.

### **Art. 11 - Albo pretorio**

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura. L'affissione viene curata dal segretario comunale, che si avvale degli uffici, a cui può delegare la gestione del servizio.

## **TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

### **Capo I Partecipazione e decentramento**

### **Art. 12 - Partecipazione popolare**

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Al Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, spetta il compito di realizzare l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle famiglie e delle loro formazioni sociali che così direttamente partecipano all'attività del Comune, secondo quanto prevedono l'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'art. 3 del Testo Unico e l'art. 19 del presente statuto.
3. Allo scopo di favorire la partecipazione attiva e consapevole dei propri cittadini alla vita comunitaria ed istituzionale il Comune può promuovere iniziative e organismi anche permanenti quali il Consiglio Comunale dei Ragazzi e Consulte.
4. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
5. Il Consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dalla presente norma .

### **Art. 13 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza**

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:
  - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
  - c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
  - d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

## **Art. 14 - Associazioni ed organismi di partecipazione- Riconoscimento e rapporti con il Comune**

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.
2. La Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle Associazioni stesse con l'ente
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con i principi generali della Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio qualora percepiscano, a qualunque titolo, sovvenzioni, contributi ed altri benefici di carattere economico, da parte del Comune.
6. Il Sindaco e la Giunta indicano, d'intesa, con la periodicità stabilita dal regolamento, incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte di attività pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.

## **Art. 15 - Contributi alle associazioni**

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al precedente comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

## **Art. 16 - Volontariato**

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

## **Art. 17 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini**

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva
2. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 può avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente a patto che siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.

3. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco, sono esaminate dal responsabile del servizio interessato il quali procede alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione.

4. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta, il Responsabile del Servizio interessato sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

5. Le istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Sindaco che le sottopone, a seconda del loro oggetto, all'Assemblea od alla Commissione competente. Il Sindaco, quando l'istanza è di competenza dell'Assemblea, e la Commissione competente, quando spetta ad essa pronunciarsi, possono sentire i cittadini interessati. La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Sindaco il quale precisa, nella stessa, l'organo che si è su di essa pronunciato.

### **Art. 18 -Consultazioni della popolazione**

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco e l'Assessore delegato per la materia, possono disporre congiuntamente la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

2. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.

3. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata:

a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, con l'intervento dei rappresentanti degli organi di governo del Comune, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;

b) mediante questionari inviati dal Sindaco alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

### **Art. 19 - Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva adozione motivata del provvedimento dovuto, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.

3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono

essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato – o da suoi incaricati – devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

## **Art. 20 - I referendum**

1. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può indire referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.
2. Il referendum può altresì essere richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali.
3. Il referendum propositivo deve essere finalizzato all'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero all'adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta comporti conseguentemente l'abrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a) statuto comunale;
  - b) regolamento del Consiglio comunale;
  - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
  - d) modalità di gestione dei servizi comunali;
  - e) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
  - f) provvedimenti inerenti il personale comunale, delle aziende speciali assunto in amministrazione diretta o con contratti a termine.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità; le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
10. I promotori del referendum possono sottoporre preventivamente il quesito referendario al parere della Commissione consiliare, a mezzo del Sindaco, prima di dar corso alla raccolta delle firme.
11. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina le condizioni formali di presentazione ed ammissibilità della richiesta, le condizioni di svolgimento e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata.

12. Se la Commissione consiliare si pronuncia per l'accoglimento della richiesta, il Sindaco informa il Consiglio comunale il quale stabilisce la data in cui si terrà il referendum.

13. Nel caso di esito positivo del referendum il Consiglio adotta, entro sessanta giorni, i provvedimenti conseguenti.

## **Capo II**

### **I diritti di accesso e di informazione dei cittadini**

#### **Art. 21 - Diritto di accesso e di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo comunale. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e che, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

2. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e di soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

3. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

4. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi. .

5. Il regolamento di cui ai commi precedenti definirà anche le modalità di informazione pubblica fatta ai cittadini, garantendo i diritti delle minoranze.

#### **Art. 22 - Il Difensore Civico - Istituzione e funzioni**

1. A garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il Consiglio comunale, istituisce la figura del Difensore Civico, previa intesa con altri comuni ed Enti interessati.

2. Con l'atto di istituzione saranno disciplinati in particolare le modalità di nomina, la durata in carica, i casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, l'indennità, i mezzi, le prerogative, le funzioni e le modalità di esercizio delle stesse.

## **Capo III**

### **Forme associative e di cooperazione**

#### **Art. 23 - Esercizio associato di funzioni e servizi**

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, comprendente la gestione per convenzione, le unioni di comuni, tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e le attività per le quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle due forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.

3. Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, non inferiore a tre anni, alla conclusione del quale

la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal Testo Unico n. 267/2000, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni e le attività inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

#### **Art. 24 - Convenzioni associate intercomunali**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e attività oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

#### **Art. 25 - Consorzi ordinari**

1. I Consorzi ordinari esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono trasformati in Società di capitali, con le modalità di cui all'art. 115 del T.U. n. 267/2000 e tenuto conto del comma 7-bis in tale articolo inserito dal comma 12, lett. d/3, dell'art. 35 della citata legge n. 448/2001.

#### **Art. 26 - Unioni di Comuni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dalle altre disposizioni in materia.

2. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

**TITOLO III**  
**ORGANI DI GOVERNO**  
**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 27 -Organi di governo del Comune**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

**Art. 28 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni**

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

**Art. 29 -Status dei componenti il Consiglio comunale**

1. Il Sindaco- Presidente del Consiglio ed i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l'art. 81 del Testo Unico.
3. Per il trattamento economico del Sindaco-Presidente e dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni previste dalla legge

**Art. 30 -Pari opportunità**

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

## **Capo II** **Il Consiglio Comunale**

### **Art. 31 - Presidenza del Consiglio comunale – Costituzione**

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso diverso la Presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.

### **Art. 32 - Funzioni e status del Presidente del Consiglio**

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Presidente del Consiglio comunale:
  - assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
  - propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
  - convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari;
  - promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;
  - attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico n. 267/ 2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
  - programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
  - promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
  - cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
  - promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
  - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
  - adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

### **Art. 33 -Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico- amministrativo ed esercita il controllo sulla sua

applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall'art. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

### **Art. 34 - Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma**

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.
2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio mediante la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'art. 193 del Testo Unico.

### **Art. 35 - Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni si svolge secondo le modalità e le norme fissate dall'apposito Regolamento. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e l'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.
2. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
3. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali secondo le modalità ed i tempi fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni viene indetta secondo i tempi e le modalità previsti dalla Legge.
5. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto, nelle elezioni, la maggior cifra individuale con esclusione dei candidati a Sindaco.
6. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

### **Art. 36 -Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, di tali linee.
4. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

### **Art. 37 -Commissioni**

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, individuati con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi, consiliari e garantendo la presenza della minoranza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Il funzionamento la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

### **Art. 38 -Consiglieri**

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

### **Art. 39 - Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

4. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
6. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
7. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
  - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
  - b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### **Art. 40 - Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità per l'elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Presidente del Consiglio, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.
4. I Consiglieri, in numero non inferiore a uno, che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.
5. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.
6. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni, nonché le modalità di organizzazione dei singoli gruppi.

#### **Art. 41 - Commissione per le pari opportunità**

1. In conformità al terzo comma dell'art. 6 del Testo Unico può essere istituita la Commissione consiliare che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

### **Capo III Il Sindaco**

#### **Art. 42 - Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione e presiede il Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

#### **Art. 43 - Ruolo e funzioni generali**

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede.

2. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

3. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni, attribuitegli dall'art. 50 del Testo Unico:

- segue l'attuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Direttore generale – od a chi per esso – le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità;

- attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire;

- promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori;

- quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione;

- assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o

necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

4. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

5. Il Sindaco o per sua delega l'Assessore risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali.

#### **Art. 44 - Esercizio della rappresentanza legale**

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.

3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.

5. Spetta al Sindaco su iniziativa dei responsabili dei servizi, promuovere o sostenere le liti, richiedere i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell'ente.

6. Le funzioni di difesa sono esercitate dall'ente ricorrendo ad un difensore esterno, la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il responsabile del servizio interessato.

7. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto spetta al Sindaco ad eccezione dei giudizi instaurati avanti le Commissioni tributarie. Il Sindaco ha il potere di conciliare e transigere su conforme parere legale e previa deliberazione della Giunta Comunale;

8. Nei giudizi instaurati avanti le Commissioni tributarie la rappresentanza legale dell'ente spetta al responsabile del tributo il quale ha potere di conciliare e transigere, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a €. 1000. Tale potere compete invece alla Giunta su proposta del responsabile del Tributo previo parere legale, allorché si tratti di vertenza d'importo superiore a quello indicato al punto precedente.

#### **Art. 45 - Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi –Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali**

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

3. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

**Art. 46 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni**

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

**Art. 47 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'art. 54 del Testo Unico.
2. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
3. Il Sindaco può promuovere specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani del traffico già adottati dal Comune, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia ambientale.
4. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.
5. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

**Art. 48 - Durata in carica**

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

**Art. 49 - Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 50 - Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

## **Capo IV La Giunta Comunale**

### **Art. 51 - Giunta comunale - competenze**

1. La Giunta Comunale è l'organo amministrativo di impulso e di gestione, collabora col Sindaco nel governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale (se nominato) o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta opera in attraverso deliberazioni collegiali, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso

4. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati e dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti ai responsabili dei servizi.

5. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

6. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
- la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;

- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- delibera i progetti dei lavori pubblici;

### **Art. 52 - Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 4, di cui uno investito della carica di Vicesindaco e individuato tra i Consiglieri.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, fino ad un massimo di 2, purché dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e in possesso di requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

### **Art. 53 - Nomina della Giunta**

1. Il Vicesindaco, individuato tra i consiglieri comunali, e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco con le modalità e secondo le norme dettate dalla Legge, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
2. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

### **Art. 54 - Assessori comunali – Divieti**

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

### **Art. 55 - Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo – Revoca**

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### **Art. 56 - Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. In caso di assenza del Sindaco tali funzioni sono svolte dal Vice-Sindaco
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

## TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

### **Art. 57 - Obiettivi dell'attività amministrativa**

1. Il comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

### **Art. 58 - Servizi pubblici comunali**

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

### **Art. 59 - Forme di gestione dei servizi pubblici**

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla Legge.
2. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

### **Art. 60 - Aziende speciali**

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.

### **Art. 61 - Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

### **Art. 62 - Partecipazioni societarie**

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni, responsabilità limitata o a società cooperative a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

### **Art. 63 - Accordi di programma**

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa, realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

## **TITOLO V UFFICI E PERSONALE**

### **Capo I Uffici**

### **Art. 64 - Principi strutturali e organizzativi**

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

### **Art. 65 - Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e di servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale (se nominato) e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

### **Art. 66 - Regolamento degli uffici e di servizi**

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, gli organi amministrativi e il Direttore generale (se nominato).
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore generale se nominato e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

### **Art. 67 - Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le categorie e/o profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Essi sono altresì direttamente responsabili verso il Direttore generale (se nominato) e il proprio responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il personale responsabile delle singole aree e di diversi servizi, svolge le proprie funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale (se nominato) e dagli organi collegiali.

## **Capo II Personale direttivo**

### **Art. 68 - Direttore generale**

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore le funzioni dello stesso possono essere conferite dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, al Segretario comunale.

### **Art. 69 - Collaborazioni esterne**

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma.

### **Art. 70 - Ufficio di indirizzo e di controllo**

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.504/92.

### **Art. 71 - Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici, con dirette responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi del Comune.

## **TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 72 - Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite

3. Il comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

### **Art. 73 - Attività finanziaria del comune**

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità o integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.

### **Art. 74 - Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

### **Art. 75 - Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 76 - Revisore dei conti**

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio.
6. L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'Organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e di servizi di cui all'art.20 del D.lgs., 3 febbraio 1993,n.29.

#### **Art. 77 - Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria; i rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

#### **Art. 78 - Controllo economico della gestione**

1. I responsabili delle aree e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 79 - Delega di funzioni alla Comunità Montana**

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

#### **Art. 80 - Pareri obbligatori**

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4. della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24 della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

#### **Art. 81 - Entrata in vigore**

1. Il presente statuto sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni ed inviato al

Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.